

Sentenza Corte Costituzionale n. 33_2019

Leggendo la Sentenza della Corte Costituzionale, l'obbligo imposto dal legislatore continua a sussistere, in quanto la Corte non ha pronunciato una dichiarazione di incostituzionalità dell'impianto legislativo complessivamente impugnato (art. 14, commi 26-31, del d.l. 78/2010), ma è intervenuta con una c.d. sentenza additiva, con riferimento al solo comma 28 dell'art. 14 del d.l. 78/2010.

Il punto fondamentale della sentenza è il 7.5, dove è contenuta la motivazione che è di vivo interesse per le realtà locali di minori dimensioni.

L'obbligo per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con meno di 5000 abitanti (o di 3000 ab. se montani) continua a sussistere e l'ultima proroga rinvia la scadenza dell'obbligo a giugno 2019.

La Corte però partendo dagli ormai fondamentali principi di matrice comunitaria di proporzionalità e ragionevolezza afferma che, può sussistere l'esonero dall'obbligo legislativamente imposto di esercizio associato delle funzioni fondamentali, solo per quei Comuni che riescono a dimostrare che la gestione associata non realizza quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina.

In pratica, secondo la Corte il legislatore statale può imporre modelli organizzativi alle realtà locali dettati dall'esigenza di garantire il coordinamento della finanza pubblica e il mantenimento dei servizi pubblici sul territorio. Qualora però tali modelli organizzativi, che possono declinarsi nella forma delle convenzioni o delle Unioni di comuni come previste dal Tuel, non garantiscano un effettivo risparmio di spesa e non siano nel concreto perseguibili, allora vi è la possibilità per questi Enti di ottenere l'esonero dall'obbligo.

Riporto di seguito la parte fondamentale della sentenza:

"Il menzionato comma 28 dell'art. 14 del d.l. 78/2010 è illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza nell'erogazione dei beni pubblici delle popolazioni di riferimento".

La Corte fa degli esempi, che potrebbero giustificare l'esonero dall'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata delle funzioni:

1. caso in cui non esistono Comuni confinanti parimenti obbligati;
2. esiste un solo Comune confinante obbligato ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta la necessità del coinvolgimento di altri Comuni non posti in una situazione di prossimità;
3. la collocazione geografica dei confini non consente di raggiungere gli obiettivi cui la norma è rivolta perché caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale ed isolamento (tipico caso dei comuni montani).

In tutti questi casi, solo esemplificanti indicati, in cui l'ingegneria legislativa non combacia con la geografia funzionale, il sacrificio imposto all'autonomia comunale non è in grado di raggiungere l'obiettivo cui è diretta la normativa stessa; questa finisce quindi per imporre un sacrificio non necessario, non rispettando il principio di proporzionalità.

La legge regionale della Campania, parimenti oggetto del ricorso, è stata invece dichiarata illegittima in quanto non ha rispettato nell'iter formativo la necessaria concertazione con gli enti locali.